

COMUNICAZIONE AI CURATORI

Il giudice delegato, dott. Federico Pani,

preso atto che, con il Decreto Legge n. 11 del 8 marzo 2020, contenente misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato disposto il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili che avrebbero dovuto tenersi nell'intervallo temporale tra il 9 marzo e il 22 marzo dell'anno corrente, eccezion fatta per i procedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) tra i quali, tuttavia, non sono comprese le udienze di cui al Regio Decreto 267/1942;

preso altresì atto che con D.P.C.M. 9 marzo 2020 le misure di contenimento del contagio già adottate con D.P.C.M. 8 marzo 2020 con riferimento ad alcune specifiche zone del territorio italiano (nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) sono state estese a tutto il territorio nazionale;

rilevato che la chiara indicazione proveniente dall'autorità di governo è quella di evitare ogni forma di contatto fisico personale non strettamente necessario e che, con particolare riferimento alle riunioni, la prescrizione è quella di adottare, ove possibile, «modalità di collegamento da remoto»;

COMUNICA

- che, sebbene le procedure concorsuali non possano considerarsi in alcun modo sospese, le udienze di verificaçione del passivo calendarizzate in questa settimana e nella prossima saranno tenute in altre date che lo scrivente avrà cura di comunicare con decreto di differimento formale nei prossimi giorni, una volta che il quadro complessivo dell'emergenza (anche in termini di tempistiche) sarà più chiaro;
- che fino a diversa comunicazione ogni colloquio tra lo scrivente ed i curatori avverrà a mezzo Skype (indirizzo federico.pani@giustizia.it), previa fissazione della data e dell'ora dell'appuntamento via email, allo stesso indirizzo;
- che lo scrivente si riserva di disporre la sospensione delle aste la cui celebrazione è prevista nell'aula aste collocata nel Tribunale, assumendo ogni opportuno provvedimento in ordine alla sorte delle cauzioni eventualmente versate unitamente all'offerta;
- che, rispetto a tutti gli altri tentativi di vendita che richiedano la presenza fisica (anche solo potenziale) presso lo studio di un professionista, lo scrivente valuterà senz'altro positivamente ogni istanza di sospensione che dovesse pervenire da parte dei curatori.

Si prega di trasmettere la presente comunicazione a tutti i curatori, ai commissari giudiziali e ai liquidatori, i quali avranno cura di trasmettere la medesima agli eventuali professionisti delegati alle vendite.

Arezzo, 10 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 10/03/2020
Il Funzionario Giudiziario
(*Anna Marone*)



Il giudice delegato
Dott. Federico Pani



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

DECRETO

Il Presidente Vicario del Tribunale, d'intesa con il giudice delegato;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

rilevato che, con d.p.c.m. del 9 marzo 2020, sono state disposte una serie di limitazioni ai contatti interpersonali nell'ottica di arginare l'emergenza epidemiologica in corso, le quali resteranno in vigore fino al 3 aprile 2020;

ritenuto che le suddette limitazioni, del tutto verosimilmente, verranno prorogate oltre la data del 3 aprile 2020, tenuto anche conto del fatto che, con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, sono state assunte determinazioni funzionali a scongiurare qualsiasi forma di assembramento o riunione che coinvolgono un intervallo di tempo più esteso, come ad esempio – limitandosi a ciò che più da vicino interessa l'attività giudiziaria – il rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate fino al 15 aprile 2020 e l'adozione da parte dei capi degli uffici di misure organizzative che consentano la celebrazione dell'udienze evitando ogni forma di assembramento (e privilegiando le modalità telematiche) fino al 30 giugno 2020;

ritenuto, quindi, di dover assumere ogni determinazione utile a scongiurare assembramenti tra persone ed a salvaguardare la salute delle persone variamente coinvolte dai procedimenti incardinati presso questo Tribunale;

considerato che nell'ambito delle procedure concorsuali, dal 9 marzo 2020 in poi, risultano fissati svariati tentativi di vendita, alcuni dei quali già oggetto di sospensione da parte del giudice delegato a seguito di apposita istanza formulata dal curatore;

ritenuto che l'esperimento dei tentativi di vendita presenta degli indubbi profili di criticità implicando, quantomeno nel caso in cui la celebrazione dell'esperimento sia prevista in un'aula del Tribunale o presso lo studio del curatore o di un delegato della procedura, la presenza di più persone in uno stesso ambiente e spostamenti di persone che, in linea di massima, sono stati vietati dal predetto d.p.c.m.;

ritenuto inoltre che un'ulteriore profilo particolarmente problematico, che attinge anche le vendite che si terrebbero con modalità esclusivamente telematiche, consiste negli evidenti condizionamenti che, in questo particolare periodo, caratterizzano il mercato (nell'ottica del raggiungimento del giusto prezzo), tenuto conto del fatto che il divieto generalizzato agli spostamenti disposto dal già citato d.p.c.m. comporta un pressoché totale azzeramento delle visite presso gli immobili o comunque determina un ostacolo nel prendere visione dei beni oggetto di vendita;

ritenuto, pertanto, che sia opportuno assumere una generalizzata determinazione di

revoca di tutti i tentativi di vendita in corso o comunque già oggetto di autorizzazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 104-ter, comma 9, l.f., compresi quelli già oggetto di sospensione da parte del giudice delegato, e che ogni attività liquidatoria prevista nei programmi di liquidazione approvati debba intendersi sospesa fino al 30 giugno 2020 (salvo ulteriore proroga, dipendente dall'evoluzione dell'emergenza in corso);

ritenuto che, con riguardo a tutte le altre attività di competenza dei curatori o dei commissari/liquidatori giudiziali (diverse da quelle di natura giurisdizionale, quali le verifiche del passivo e l'approvazione dei rendiconti, le quali, quantomeno se comprese nell'intervallo temporale che si chiuderà il 15 aprile 2020, risultano rinviate a data da destinarsi), non operando *ex lege* alcuna sospensione dei termini variamente previsti dalla legge fallimentare (se non quelli di natura strettamente processuale, come opposizioni e reclami, alla luce dell'art. 83, comma 2, del D.L. 18/2020), che le stesse debbano proseguire, fermo restando che saranno valutate dal giudice delegato singole istanze finalizzate alla sospensione e/o al rinvio di specifiche attività non indifferibili e che implicino, in qualche misura, spostamenti o contatti con più persone non strettamente necessari;

DISPONGO

la revoca di tutti i tentativi di vendita in corso o comunque già oggetto di autorizzazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 104-ter, comma 9, l.f., compresi quelli già oggetto di sospensione da parte del giudice delegato, mandando ai curatori, ai liquidatori giudiziali ed ai professionisti delegati di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul PVP come "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";

che le offerte eventualmente pervenute si intendano anch'esse **revocate** e che le cauzioni depositate o versate vengano **restituite** all'offerente, in condizioni di sicurezza;

la **sospensione** di ogni attività liquidatoria prevista dalle procedure concorsuali fino al 30 giugno 2020, in deroga alle tempistiche previste nel programma di liquidazione approvato;

la **sospensione** fino alla data del 30 giugno 2020 degli accessi per le visite e delle stime presso gli immobili per qualunque ragione, salvo che non sussistano ragioni eccezionali (ad esempio il pericolo di danni a persone o a cose) da segnalare con un'apposita istanza al giudice delegato.

Si comunichi ai curatori, ai commissari giudiziali ed ai liquidatori giudiziali, i quali provvederanno a comunicare il presente decreto all'eventuale delegato alle vendite nominato nella procedura concorsuale.

Si trasmetta inoltre il decreto, per opportuna conoscenza, all'Ordine degli avvocati.

Arezzo, 19 marzo 2020

Il giudice delegato
Federico Pani



Il Presidente r.f.
Giovanni Fruganti



Decreto N. 20/2020
C.C. N. 25/2020

Tribunale di Arezzo

DECRETO

Il Presidente f.f. del Tribunale d'intesa con il giudice delle esecuzioni immobiliari;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

rilevato che, con d.p.c.m. del 9 marzo 2020, sono state disposte stringenti limitazioni ai contatti interpersonali nell'ottica di arginare l'emergenza epidemiologica in corso, le quali resteranno in vigore fino al 3 aprile 2020;

visto l'art.83 del Decreto Legge n.18 del 17.3.2020 a tenore del quale: dal 9.3.2020 al 15.4.2020 sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dei procedimenti civili, mentre dal 16.4.2020 al 30.6.2020 l'attività giudiziaria potrà svolgersi in conformità a quanto disposto dall'art. 83 co. 6 del d.l.18/20;

ritenuto che l'estensione all'intero territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute di cui al d.p.c.m. 9.3.2020 debba essere ragionevolmente valutato persistente anche oltre il termine del 3.4.2020 onde armonizzarlo con le ulteriori misure di cui al D.L. 18/2020 cit.;

ritenuto, quindi, di dover assumere ogni determinazione utile a scongiurare assembramenti tra persone ed a salvaguardare la salute delle persone variamente coinvolte dai procedimenti incardinati presso questo Tribunale;

ritenuta la necessità di pianificare la gestione delle attività funzionali alla fruttuosità delle espropriazioni immobiliari riducendo tutte le forme di contatto personale potenzialmente idonee a favorire il propagarsi dell'epidemia, ancor prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al sesto comma dell'art.83 del D.L. 28/2020 cit. da parte del Presidente del Tribunale;

valutata, quindi, la necessità di armonizzare le attività di perizia estimativa, custodia giudiziaria e visita degli immobili pignorati con il persistente obbligo gravante su ciascuno di restare all'interno della propria abitazione, salve le ipotesi di cui sopra e pur sempre rispettando le rigorose misure di prevenzione igienico-sanitaria adottate per ogni comparto lavorativo;

valorizzata la necessità di ancorare i futuri esperimenti di vendita al termine di effettuazione degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 490 c.p.c. quale previsto nelle ordinanze di vendita senza incanto con modalità sincrona mista già emesse e, quindi, con la concreta possibilità per gli interessati

di effettuare le visite degli immobili staggiti nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione degli avvisi di vendita;

considerato altresì che in attuazione del d.l. 11/2020 sono state sospese le vendite fissate tra il 10.3.2020 e il 22.3.2020 con espressa previsione della possibilità per gli offerenti di tenere ferma l'offerta o di richiedere la restituzione dell'offerta e della cauzione;

rilevato che l'attuazione pratica di tale previsione non risulta tecnicamente possibile in quanto l'inserimento di un evento di "sospensione" su Portale delle Vendite Pubbliche equivale ad evento conclusivo della procedura con la conseguenza che non è possibile una mera ripresa del termine sospeso per la presentazione delle offerte e che dovrebbe essere in ogni caso corrisposto nuovamente l'importo per la pubblicazione su PVP e per la pubblicità per il nuovo avviso;

rilevato altresì che le aste non potrebbero essere esperite per un notevole lasso di tempo con le criticità che ne conseguono circa la trattenuta della cauzione già versata;

ritenuto, pertanto, che sia opportuno assumere una generalizzata determinazione di revoca di tutti i tentativi di vendita in corso sia nell'ambito delle esecuzioni immobiliari che nel contenzioso civile per le divisioni endoexecutive compresi quelli già oggetto di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione e che ogni attività di vendita fino al 30 giugno 2020 debba intendersi sospesa;

DISPONGONO

la revoca di tutti i tentativi di vendita fissati sino al 30 giugno 2020 compresi quelli già oggetto di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione sia nel settore esecuzioni immobiliari che nel settore contenzioso civile per le divisioni endo esecutive;

in relazione alle procedure interessate dalla revoca i professionisti delegati sono tenuti a curare, la pubblicazione del presente provvedimento sul PVP, per quest'ultimo come "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";


i gestori incaricati delle vendite e i delegati non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti revocati e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

le offerte eventualmente pervenute si intendono anch'esse revocate e le cauzioni depositate o versate dovranno essere restituite all'offerente, in condizioni di sicurezza;

i professionisti delegati procederanno a fissare i tentativi di vendita in epoca successiva al 7 settembre 2020;

sono sospesi sino al 15 maggio 2020 gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione con la precisazione che la custodia non è sospesa, ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE (pericolo di danni a persone o cose di cui si abbia contezza o notizia verosimile; verosimile attività di danneggiamento);

sono altresì sospese tutte le attività di esecuzione coattiva degli ordini di liberazione già emessi sino al 30.6.2020.



Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a tutti i professionisti delegati, al custode IVG e si proceda alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale nonché all'affissione presso la sala aste del Tribunale.

Arezzo, 19.3.2020

Il giudice delle esecuzioni immobiliari
Marina Rossi



Il Presidente f.f.
Giovanni Fruganti



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

OGGI 19 MAR. 2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Nicoletta Rossi)



